



CITTA' DI CAVARZERE  
(Provincia di Venezia)

## **INFORMATIVA TASI – Anno 2018**

### **Cosè la TASI**

La Legge di stabilità - anno 2014 - n. 147/2013 ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta unica Comunale – IUC.

La IUC è composta, oltre alla Tariffa rifiuti (TARI), anche da: Imposta Municipale Propria (IMU) e **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, che è destinato a finanziare i costi per i servizi indivisibili (manutenzione delle strade e del verde, illuminazione pubblica, sicurezza, etc.).

La legge consente ad ogni Comune di fissare, tra l'altro, quale tipologia di immobili deve essere tassato, le aliquote e le detrazioni.

### **Chi deve pagare la TASI**

I proprietari e titolari di diritti reali di godimento (diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie) sugli immobili soggetti ad imposta.

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.

L'occupante versa la TASI nella misura del 10% dell'imposta dovuta ed il titolare del diritto reale nella misura del 90%.

### **Immobili per i quali è previsto versamento nell'anno 2018**

Per l'anno di imposta 2018 la TASI relativa agli immobili ubicati nel Comune di Cavarzere è dovuta per:

- a) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- b) fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

*N.B.: dal 1° gennaio 2016 è stata eliminata la TASI sull'abitazione principale per i possessori e non è dovuta nemmeno la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini, quando l'immobile è abitazione principale; rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Categoria A1, A8 e A9);*

### **Base imponibile**

Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è determinata applicando alle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:

- 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
- 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati delle categorie catastali D/5 e A/10;
- 65 per i fabbricati del gruppo catastale D (ad eccezione della categoria catastale D/5);
- 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1.

Per i fabbricati del gruppo catastale D, non iscritti in catasto, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile è data dai costi di acquisizione per i coefficienti di attualizzazione stabiliti per anno di formazione.

Per i fabbricati d'interesse storico o artistico e per i fabbricati inagibili inabitabili e di fatto non utilizzati, la base imponibile è ridotta del 50%, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

### Scadenze ed aliquote per l'anno 2018

- **1^ RATA** pari al 50% dell'imposta dovuta complessiva o unica soluzione - **entro il giorno 18 GIUGNO 2018** secondo le indicazioni di cui alle successive modalità di versamento prestando attenzione ai codici tributo da utilizzare per i versamenti.
- **2^ RATA entro il giorno 17 DICEMBRE 2018** pari al saldo dell'imposta dovuta, provvedendo, se necessario, ad effettuare il conguaglio per l'anno 2018.

Le aliquote definitive per l'anno 2018 da utilizzare per il calcolo risultano quelle approvate con delibera del **Consiglio comunale n. 11 in data 28/02/2018** e di seguito riportate:

#### Aliquota 2,2 per mille per:

- a) ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

#### Aliquota 1 per mille per:

- a) fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

#### Aliquota 0 per mille per:

- a) tutti i fabbricati ed aree edificabili assoggettati ad aliquota IMU del 1,06%;
- b) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché le relative pertinenze, assoggettate ad aliquota IMU del 0,6%;
- c) alloggi regolarmente assegnati dall'Agenzia Territoriale per la Casa.

### Modalità di Versamento

Il versamento della TASI è effettuato in **autoliquidazione** dai contribuenti utilizzando il Mod. F24 indicando i seguenti codici tributo istituiti con Risoluzione Agenzia Entrate n. 46/E del 24 aprile 2014:

<i>Tipologia immobili</i>	<i>Codice tributo TASI</i>
Abitazione principale e relative pertinenze	3958
Fabbricati rurali ad uso strumentale	3959
Altri fabbricati	3961
<b>Il codice catastale da indicare per il Comune di Cavarzere è il C383</b>	

In alternativa può essere utilizzato l'apposito bollettino postale n. 1017381649, valido indistintamente per tutti i comuni del territorio nazionale, approvato con Decreto 23 maggio 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi nei quali si è protratto il possesso.

Non si è tenuti al versamento della tassa qualora l'importo complessivo annuale non risulti superiore ad € 12,00.

### **Dichiarazione TASI**

La dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso, della detenzione dell'immobile assoggettabile al tributo. La dichiarazione deve essere redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le variazioni.

**Nel sito del Comune di Cavarzere: <http://www.comunecavarzere.it> è presente un link che il contribuente potrà utilizzare per il calcolo delle imposte TASI ed IMU e per la stampa del relativo Modello F24.**

### **Avvertenze**

In caso di omessa o infedele dichiarazione, in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (ed altre omissioni) si applicano le sanzioni amministrative e gli interessi moratori secondo la vigente disciplina.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti, consultare il sito internet all'indirizzo: [www.comunecavarzere.it](http://www.comunecavarzere.it) ovvero rivolgersi direttamente al personale dell'Ufficio Tributi presso il Municipio di Cavarzere in Via Umberto I n. 2, piano mezzanino - tel. 0426.317117 - 0426.317118, fax 0426.310757.

email: [tributi@comune.cavarzere.ve.it](mailto:tributi@comune.cavarzere.ve.it)

PEC: [comune@pec.comune.cavarzere.ve.it](mailto:comune@pec.comune.cavarzere.ve.it)

Orario apertura al pubblico: ore 9:00/13:00 (dal lunedì al sabato)

=====

### **Per quanto non previsto nella presente nota informativa si rimanda al:**

Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 articoli 8 e 9, all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e smi, all'art. 1, comma 639 e successivi della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e smi., alla Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016).